



**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE IL
TRANSITO DI CAVALLI**

Il municipio di Comano

Richiamata la decisione 2 dicembre 1991 del consiglio comunale di Comano;

Considerato come il transito di cavalli sulle strade cantonali e comunali è regolato dalla legge sulla circolazione stradale;

Considerato come sulle strade e sulle proprietà private il transito di cavalli non può essere autorizzato nè proibito dal municipio;

Richiamati:

- l'art. 116 e l'art. 192 della Legge organica comunale;
- gli art. 24 e 44 del decreto di applicazione della legge organica comunale;
- l'art. 168 del regolamento comunale di Comano

ORDINA

1. Il transito di cavalli autorizzato unicamente:

- sulle strade asfaltate di proprietà comunale
- sulle seguenti mulattiere di proprietà comunale:

San Bernàrt
ai Pastür
ai Duron

2. Contro la presente ordinanza dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

3. L'ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione.

4. La presente ordinanza verrà distribuita a tutta la cittadinanza e trasmessa alle scuderie esistenti nei comuni limitrofi.

Per il municipio di Comano:

Il sindaco: Il segretario:

E. Degiorgi V. Soldini

Ris.mun. 11 agosto 1992
pubblicata all'albo comunale
dal 1. settembre 1992
per un periodo di 15 giorni